



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Formazione professionale superiore

Guida

**Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione
e degli studi postdiploma delle scuole specializzate
superiori**

Edito da:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Settore Formazione professionale superiore
Effingerstrasse 27
3003 Berna

Impostazione grafica:

SEFRI

Data di pubblicazione:

2^a, versione interamente riveduta, 2013

Distribuzione

SEFRI, tel. 031 323 75 72

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/index.html?lang=it>

Sommario

Introduzione	4
1. Aspetti generali	5
1.1 Scopo e funzione della procedura di riconoscimento	5
1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti	5
1.2.1 Operatori della formazione	5
1.2.2 Cantoni	6
1.2.3 SEFRI	6
1.2.4 Esperti	6
1.2.5 Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS)	7
2 Fasi della procedura di riconoscimento	8
2.1 Rappresentazione schematica della procedura	8
2.2 Fase preliminare Sviluppo del programma d'insegnamento	9
2.3 Fase 1 Domanda	9
2.4 Fase 2 Verifica del ciclo di riferimento	10
2.5 Fase 3 Riconoscimento	11
2.6 Riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma di un operatore con diversi sedi	11
2.7 Procedura di riconoscimento in seguito a modifiche sostanziali del programma quadro d'insegnamento o dell'offerta formativa.....	11
2.8 Procedura di riconoscimento abbreviata.....	12
2.8.1 Stessa offerta formativa, stesso operatore, nuova sede	12
2.8.2 Nuova offerta formativa, stesso operatore	12
3. Appendice	13
3.1 Informazioni	13
3.2 Link.....	13
3.3 Indirizzi	13
3.4 Lista di controllo / Indicatori per la procedura di riconoscimento	14

Introduzione

Gli operatori della formazione a livello di scuole specializzate superiori possono far riconoscere le proprie offerte dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. Il riconoscimento autorizza gli operatori della formazione a rilasciare un titolo federale protetto.

La procedura di riconoscimento è disciplinata dall'ordinanza del DEFR¹ dell'11 marzo 2005 sulle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)².

L'obiettivo della guida è illustrare la procedura e fornire agli operatori una base legale valida per l'inoltro della domanda e lo svolgimento delle varie fasi.

- La guida illustra lo svolgimento e le fasi della procedura e definisce i ruoli dei soggetti coinvolti e i requisiti della documentazione relativa alla domanda.
- La guida descrive la procedura standard applicata nella maggior parte dei casi. In situazioni straordinarie la SEFRI può adeguarla d'intesa con la Commissione federale delle scuole superiori specializzate (CFSSS).

La guida è stata redatta in stretta collaborazione con la Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS).

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Josef Widmer

Direttore supplente

Capo dell'ambito di direzione Formazione professionale e educazione generale

¹ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

² RS 412.101.61

1. Aspetti generali

1.1 Scopo e funzione della procedura di riconoscimento

La procedura è disciplinata dall'ordinanza del DEFR³ dell'11 marzo 2005 sulle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)⁴. Durante la procedura si verifica la conformità dei cicli di formazione o degli studi postdiploma ai requisiti dell'ordinanza e del rispettivo programma quadro d'insegnamento⁵. In caso affermativo, l'operatore è autorizzato a rilasciare ai diplomati di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma riconosciuto il relativo titolo federale protetto.

Di norma la procedura comprende l'osservazione e la verifica dello svolgimento di almeno un ciclo di formazione o uno studio postdiploma, il cosiddetto «ciclo di riferimento». Si tratta di una procedura con esito sommativo: due esperti⁶ valutano se il ciclo di formazione o lo studio postdiploma soddisfa le prescrizioni dell'OERic-SSS e del rispettivo programma quadro d'insegnamento (PQ).

Durante questo processo l'operatore viene informato dal team di esperti dei punti forti e delle lacune e gli viene offerta la possibilità di porvi rimedio mentre la procedura è ancora in corso.

Durante la verifica del ciclo di riferimento gli esperti verificano anche se e a quali condizioni i cicli di formazione e gli studi postdiploma dell'operatore già avviati o appena conclusi possono essere riconosciuti retroattivamente.

Per i dettagli rimandiamo alla lista di controllo in allegato (vedi cifra 3.4).

Il riconoscimento dei cicli di formazione è concesso a tempo indeterminato. In caso di modifiche sostanziali del programma quadro o dei contenuti del ciclo di formazione o dello studio postdiploma è necessario un nuovo riconoscimento.

1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti

1.2.1 Operatori della formazione

Gli operatori dei cicli di formazione e degli studi postdiploma possono inoltrare le proprie offerte alla SEFRI per ottenere il riconoscimento federale. A tal fine redigono la necessaria documentazione secondo le indicazioni della presente guida (vedi lista di controllo alla cifra 3.4).

La documentazione deve essere trasmessa dall'autorità cantonale competente in duplice copia cartacea e triplice copia elettronica. La domanda deve essere corredata dal parere dell'autorità cantonale competente del Cantone in cui ha sede la scuola. Gli operatori che propongono la stessa offerta formativa in diverse sedi devono inoltrare la domanda di riconoscimento al Cantone in cui hanno la sede legale (=Cantone principale). Gli altri Cantoni in cui la scuola dispone di una sede hanno la possibilità di inviare al Cantone principale un parere relativo alla domanda di riconoscimento.

³ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

⁴ RS 412.101.61.

⁵ Solo in casi eccezionali gli studi postdiploma dispongono di un programma quadro d'insegnamento.

⁶ Esperti principali e specializzati.

Se l'offerta proviene da un'organizzazione del mondo del lavoro d'importanza nazionale attiva su tutto il territorio svizzero la domanda deve essere inoltrata direttamente alla SEFRI.⁷

1.2.2 Cantoni

Il Cantone in cui ha sede la scuola rispettivamente il Cantone principale esprime un parere sulla domanda di riconoscimento dell'operatore in cui menziona:

- la necessità di attivare l'offerta formativa;
- la modalità di finanziamento, in particolare l'inclusione negli accordi intercantonali⁸;
- la vigilanza sull'operatore della formazione (art. 29 cpv. 5 LFPr)⁹.

Il Cantone in cui ha sede la scuola inoltra alla SEFRI il parere e la documentazione dell'operatore.

1.2.3 SEFRI

La SEFRI disciplina il regolare svolgimento della procedura di riconoscimento.

La SEFRI nomina gli esperti¹⁰ che vengono incaricati della verifica del ciclo di riferimento e ne comunica i nominativi all'operatore richiedente. Se vi sono motivi di ricusazione nei confronti di un esperto, l'operatore ha il diritto di rifiutarne la nomina e chiederne la sostituzione adducendo una giustificazione valida.

La SEFRI avvia l'esame del ciclo di riferimento tramite una decisione.

La decisione viene presa in base alla domanda della CFSSS e all'esito della procedura di riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma.

La SEFRI tiene un registro dei cicli di formazione e dei cicli di studio postdiploma riconosciuti e dei relativi titoli legalmente protetti.¹¹

1.2.4 Esperti

Il team di esperti è composto da un esperto principale e da un esperto specializzato. Il primo ha compiuto studi pedagogici ed è responsabile dell'intero processo, mentre il secondo è un rappresentante del settore incaricato di valutare l'offerta formativa.

Gli esperti verificano per conto della SEFRI se un'offerta formativa soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dall'OERic-SSS e dal programma quadro d'insegnamento¹².

Vengono valutati gli aspetti metodologico-didattici, formali e specialistici in base alle domande e agli indicatori descritti alla cifra 3.4. La valutazione si basa sull'esame della documentazione e sullo svolgimento di colloqui e workshop con la direzione, i docenti e gli studenti della scuola.

⁷ Vedi art. 16 cpv. 3 OERic-SSS.

⁸ Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS del 1998), Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS del 2012).

⁹ Legge federale sulla formazione professionale, RS 412.10.

¹⁰ Gli esperti specializzati vengono nominati dalle organizzazioni responsabili su proposta della CFSSS.

¹¹ Vedi art. 15 cpv. 3 OERic-SSS.

¹² Secondo l'articolo 6 capoverso 3 OERic-SSS per gli studi postdiploma possono essere emanati dei programmi quadro d'insegnamento qualora sia previsto negli allegati dell'OERic-SSS.

Gli esperti esaminano anche la procedura di qualificazione e possono effettuare altri accertamenti esterni, ad esempio consultando le organizzazioni del lavoro e altri operatori che propongono offerte uguali o analoghe.

Durante la procedura di riconoscimento gli esperti consegnano alla CFSSS e alla SEFRI dei rapporti intermedi. Il rapporto finale conterrà una proposta motivata di riconoscimento, di riconoscimento con riserva oppure di rifiuto del riconoscimento.

Il rapporto finale verrà consegnato alla CFSSS entro tre mesi dalla fine del ciclo di riferimento.

1.2.5 Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS)

Su richiesta della SEFRI la CFSSS valuta i programmi quadro d'insegnamento e le domande di riconoscimento federale dei cicli di formazione e degli studi postdiploma e rivolge delle raccomandazioni alla SEFRI.

La CFSSS fornisce consulenza alla SEFRI su tutte le questioni che riguardano le scuole superiori specializzate.

La commissione è composta dai rappresentanti delle organizzazioni settoriali, delle scuole, dei Cantoni e della Confederazione.

La CFSSS propone alla SEFRI il nome di un esperto specializzato da affiancare all'esperto principale nella verifica dei cicli di formazione e degli studi postdiploma.

La CFSSS riceve i rapporti degli esperti, li valida e sottopone alla SEFRI la domanda di riconoscimento, di riconoscimento con riserva o di rifiuto del riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma.

2 Fasi della procedura di riconoscimento

2.1 Rappresentazione schematica della procedura

La procedura riguarda il ciclo di riferimento della formazione da riconoscere. La documentazione relativa al ciclo di riferimento deve essere inviata 6 mesi prima del suo inizio. La decisione viene comunicata circa 6 mesi dopo la conclusione del ciclo di riferimento.

Fase	Tappe	Competenza	Durata orientativa
Fase preliminare: Sviluppo del programma d'insegnamento (in base al programma quadro)	1. Valutazione del fabbisogno	Operatore	3 - 6 mesi
	2. Programma d'insegnamento		
	3. Inchiesta preliminare nel Cantone sede della scuola		
	4. Preparazione della documentazione	Operatore	2 - 3 mesi
Fase 1: Domanda	5. Inoltro per parere al Cantone in cui ha sede la scuola	Operatore Cantone in cui ha sede la scuola	2 mesi
	6. Inoltro alla SEFRI (prima dell'inizio del 1° semestre del ciclo di riferimento)	Cantone in cui ha sede la scuola	1 mese
Fase 2: Verifica del ciclo di riferimento	7. Nomina degli esperti	SEFRI su proposta della CFSSS	2 - 3 mesi In base alle riunioni della CFSSS
	8. Decisione d'avvio	SEFRI	2 - 3 mesi Riunioni d'avvio
	9. Verifica del ciclo di riferimento	Esperti	Parallelamente allo svolgimento del ciclo di riferimento
	10. Rapporto e proposta alla CFSSS	Esperti	3 mesi dopo la conclusione del ciclo di riferimento
Fase 3: Riconoscimento	11. Proposta CFSSS alla SEFRI	CFSSS	2 - 3 mesi In base alle riunioni della CFSSS
	12. Decisione SEFRI	SEFRI	1 mese

2.2 Fase preliminare Sviluppo del programma d'insegnamento

1^a tappa: Valutazione del fabbisogno

L'operatore valuta se vi è una domanda sufficiente per il ciclo di formazione o lo studio postdiploma previsto. Eventualmente va presa in considerazione la collaborazione con altri operatori.

2^a tappa: Programma d'insegnamento

Rispettando le prescrizioni dell'OERic-SSS e del programma quadro d'insegnamento¹³ l'operatore sviluppa un programma d'insegnamento per un ciclo di formazione o uno studio postdiploma. Considerando inoltre le qualifiche richieste dal mondo del lavoro nella regione interessata e le offerte formative disponibili, l'operatore sviluppa un profilo chiaro per l'offerta formativa prevista.

3^a tappa: Inchiesta preliminare nel Cantone in cui ha sede la scuola

L'operatore verifica presso il Cantone in cui ha sede la scuola se l'offerta formativa prevista viene sostenuta dall'autorità competente e se ci sono le condizioni per ottenere un sussidio¹⁴.

4^a tappa: Preparazione della documentazione

L'operatore elabora la documentazione in conformità con gli indicatori della lista di controllo in allegato ai sensi della cifra 3.4. Ciascun documento deve riferirsi alle rispettive domande e ai indicatori corrispondenti. Per ogni domanda e indicatore l'istituto di formazione fornisce i giustificativi richiesti.

2.3 Fase 1 Domanda

5^a tappa: Invio della domanda al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere

L'operatore invia la documentazione in duplice copia cartacea ed in triplice copia elettronica al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere. Qualora l'offerta formativa si svolga in diverse sedi l'operatore invia la documentazione al Cantone principale. Gli altri Cantoni in cui la scuola dispone di una sede hanno la possibilità di inviare al Cantone principale un parere relativo alla domanda di riconoscimento.

Il Cantone in cui ha sede la scuola rispettivamente il Cantone principale esprime un parere sull'offerta formativa dell'operatore.

6^a tappa: Inoltro alla SEFRI

Prima dell'inizio del 1° semestre del ciclo di riferimento il Cantone in cui ha sede la scuola rispettivamente il Cantone principale trasmette il proprio parere e la documentazione completa alla SEFRI e alla Segreteria della CFSSS (indirizzi v. cifra 3.3).

¹³ Solo in casi eccezionali gli studi postdiploma dispongono di un programma quadro d'insegnamento.

¹⁴ Le omi attive su tutto il territorio svizzero possono inviare la domanda di riconoscimento delle proprie offerte formative direttamente alla SEFRI senza bisogno di inchieste preliminari né del parere del Cantone.

2.4 Fase 2 Verifica del ciclo di riferimento

7^a tappa: Nomina degli esperti

Su proposta della CFSSS la SEFRI incarica gli esperti di svolgere la procedura di riconoscimento e comunica i nominativi all'operatore. In casi motivati, l'operatore ha il diritto di ricusare gli esperti proposti e di richiedere una sostituzione. La SEFRI stipula con gli esperti un contratto concernente lo svolgimento della procedura.

8^a tappa: Decisione d'avvio

Durante la riunione d'avvio¹⁵ della procedura di riconoscimento i soggetti coinvolti (rappresentante della scuola, specialisti, rappresentanti della CFSSS e della SEFRI) definiscono il ciclo di riferimento e stabiliscono eventuali riconoscimenti retroattivi. La SEFRI fornisce il parere definitivo con la decisione d'avvio.

9^a tappa: Verifica del ciclo di riferimento

Gli esperti verificano se il ciclo di riferimento soddisfa le condizioni di riconoscimento dell'OERic-SSS e del programma quadro d'insegnamento, purché ne esista uno. Possono inoltre verificare nel quadro del loro incarico se è possibile il riconoscimento retroattivo di cicli di formazione o studi postdiploma dell'operatore avviati in precedenza che portano al conseguimento dello stesso titolo del ciclo di riferimento. La verifica si articola in tre fasi: dopo le fasi 1 e 2 gli esperti sottopongono alla CFSSS e alla SEFRI un rapporto intermedio, mentre il rapporto finale e la proposta di riconoscimento vengono consegnati alla CFSSS al termine della fase 3.

1. Verifica del programma

In questa fase si verifica che i contenuti, le strutture e i processi definiti nel programma dell'offerta formativa siano conformi all'OERic-SSS e che i requisiti del programma quadro vengano rispettati. La verifica del programma avviene principalmente in base alla documentazione fornita e a uno o due incontri con la direzione del ciclo di studi. La prima fase dura al massimo un anno e si conclude entro la fine del primo anno di formazione.

2. Verifica dell'attuazione

Nella seconda fase si verifica l'attuazione pratica del programma presentato nella fase 1. Può aver luogo in una sede o in varie sedi. Si tratta di controllare che nelle attività quotidiane il programma descritto sia messo in atto in modo regolare e sistematico. Anche la seconda fase dura circa un anno (più breve per i cicli di formazione biennali) e si conclude entro la fine del secondo anno di formazione.

3. Verifica dei miglioramenti continui e della procedura di qualificazione finale

La terza fase serve a determinare in che modo l'istituto di formazione sorveglia e valuta l'attuazione intesa come continuo processo di miglioramento. Si verifica in che modo le misure di miglioramento vengono identificate, pianificate con la giusta priorità e infine attuate. Inoltre, gli esperti assistono alla procedura di qualificazione finale per il conseguimento del diploma o del postdiploma SSS. La fase 3 si svolge durante l'ultimo anno del ciclo di formazione.

Il riconoscimento dei cicli di formazione e quello degli studi postdiploma si svolgono secondo lo stesso schema. Nella procedura relativa agli studi postdiploma la seconda e la terza fase vengono unificate dal momento che di solito uno studio postdiploma è più breve di un ciclo di formazione.

¹⁵ Per gli studi postdiploma questa riunione non si svolge.

10^a tappa: Rapporto e proposta alla CFSSS

Durante la procedura gli esperti sottopongono alla CFSSS e alla SEFRI i rapporti intermedi. Al termine del ciclo di riferimento consegnano alla CFSSS il rapporto finale e la proposta di riconoscimento.

2.5 Fase 3 Riconoscimento

11^a tappa: Proposta della CFSSS alla SEFRI

La CFSSS prende atto dei rapporti intermedi e valida il rapporto finale e la proposta degli esperti e propone alla SEFRI:

- il riconoscimento;
- il riconoscimento con riserva;
- il rifiuto del riconoscimento.

12^a tappa: Decisione della SEFRI

La SEFRI decide in merito al riconoscimento dell'offerta formativa esaminata. La decisione viene comunicata all'operatore e ai Cantoni (Cantone in cui ha sede la scuola rispettivamente Cantone principale)¹⁶. Della decisione viene informato anche l'ente responsabile del programma quadro.

I cicli di formazione e gli studi postdiploma riconosciuti vengono riportati nell'elenco delle professioni con i titoli riconosciuti e protetti.

I titoli relativi ai cicli di formazione sono stabiliti negli allegati dell'OERic-SSS. La SEFRI tiene un registro dei titoli riconosciuti e protetti degli studi postdiploma.

2.6 Riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma di un operatore con diversi sedi

Se un ciclo di formazione o uno studio postdiploma viene offerto in diverse sedi (uno o più Cantoni) in linea di principio occorre svolgere una procedura con relativo ciclo di riferimento per ogni sede. Una domanda che comprende diverse sedi può essere inserita all'interno di un dossier comune, che va presentato per ogni lingua d'insegnamento. Per permettere lo svolgimento di una procedura di riconoscimento comune tutti i cicli di riferimento devono iniziare entro un anno.

2.7 Procedura di riconoscimento in seguito a modifiche sostanziali del programma quadro d'insegnamento o dell'offerta formativa

Il riconoscimento delle offerte formative è concesso a tempo indeterminato. Durante la procedura di riconoscimento gli esperti verificano se l'offerta formativa soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dall'OERic-SSS. Inoltre, si verifica che tutti i cicli di formazione nonché certi studi postdiploma siano conformi anche ai requisiti del programma quadro.

¹⁶ Dato che il riconoscimento delle offerte formative delle oml attive su tutto il territorio nazionale può essere richiesto direttamente alla SEFRI (senza inchieste preliminari né parere del Cantone), la SEFRI comunica il riconoscimento dell'offerta formativa esaminata al Cantone principale. I Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, sempreché esse propongano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione (art. 29 cpv. 5 LFPr).

In caso di modifiche sostanziali del programma quadro o dei contenuti del ciclo di formazione o dello studio postdiploma è necessario un nuovo riconoscimento.

In caso di modifiche sostanziali del programma quadro al momento della sua approvazione la SEFRI stabilisce, su proposta della CFSSS, a quali ambiti ed entro quali termini viene applicato il nuovo riconoscimento. Esso riguarda solo gli ambiti da adeguare in ragione della modifica del programma quadro.

In caso di modifiche sostanziali di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma a livello concettuale e di contenuto, l'operatore deve informare il Cantone competente entro i termini di consegna del rapporto annuale. A sua volta, il Cantone informa la SEFRI che si consulta con la CFSSS per concordare la procedura da seguire.

2.8 Procedura di riconoscimento abbreviata

2.8.1 Stessa offerta formativa, stesso operatore, nuova sede

Nel settore delle scuole specializzate superiori l'offerta formativa di un dato operatore viene riconosciuta per una determinata sede. In caso di cambiamento di sede l'operatore deve presentare all'autorità cantonale competente una domanda di riconoscimento dell'offerta formativa presso la nuova sede. Il Cantone esamina la domanda e la inoltra alla SEFRI allegando un parere in cui illustra e commenta le modifiche dovute al cambio di sede. Se il cambio di sede comporta modifiche sostanziali a livello concettuale, contenutistico, organizzativo o infrastrutturale occorre un nuovo riconoscimento. Se è necessario ripetere la procedura di riconoscimento quest'ultima deve limitarsi ai nuovi ambiti o a quelli che hanno subito modifiche sostanziali. La decisione in merito allo svolgimento e all'estensione della procedura spetta alla SEFRI, la quale si consulta adeguatamente con la CFSSS.

2.8.2 Nuova offerta formativa, stesso operatore

Per ogni nuova offerta formativa proposta dall'operatore è necessaria una nuova procedura. Tuttavia, se l'operatore offre diversi cicli di formazione o studi postdiploma, le loro caratteristiche comuni vengono valutate una sola volta ed è prevista una procedura di riconoscimento semplificata. I dettagli vengono definiti dalla SEFRI d'intesa con la CFSSS.

3. Appendice

3.1 Informazioni

Sul sito della SEFRI sono disponibili i seguenti documenti:

- elenco dei cicli di formazione e degli studi postdiploma con indicazione del relativo status (offerte riconosciute secondo il diritto previgente, offerte in corso di riconoscimento, offerte riconosciute secondo il diritto attuale);
- decisioni della SEFRI sul riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma SSS: le offerte formative riconosciute vengono inserite nell'elenco delle professioni SEFRI;
- OERic-SSS (titoli riconosciuti e protetti dei diplomi SSS negli allegati) ed elenco delle professioni (titoli protetti degli postdiploma SSS).

3.2 Link

SEFRI – Scuole specializzate superiori

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01472/01487/index.html?lang=it>

Programmi quadro d'insegnamento SSS

<http://www.sbf.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=it>

SEFRI – Formazione professionale e educazione generale

<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/index.html?lang=it>

Elenco delle professioni

<http://www.sbf.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=it>

Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

<http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001860/index.html>

Processo di Copenaghen

<http://www.sbf.admin.ch/themen/01369/01695/index.html?lang=it>

Lessico della formazione professionale

<http://www.berufsbildung.ch/dyn/11034.aspx/>

3.3 Indirizzi

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Laura Perret
Capa unità Formazione professionale superiore
Effingerstrasse 27
3003 Berna
031 323 75 67
laura.perret@sbfi.admin.ch

Commissione federale delle scuole specializzate superiori

Segreteria
SEFRI, Evelyne Achour
031 323 75 72
evelyne.achour@sbfi.admin.ch

3.4 Lista di controllo / Indicatori per la procedura di riconoscimento

Gli operatori che desiderano far riconoscere le proprie offerte formative dalla SEFRI preparano un dossier che fornisce informazioni sugli indicatori elencati qui di seguito e riunisce i documenti giustificativi richiesti. Questi ultimi devono essere conformi agli indicatori e contenere un chiaro riferimento al singolo indicatore corrispondente. Se la documentazione non è chiara o non segue la struttura prescritta, la SEFRI o l'esperto principale la restituisce al mittente chiedendo che venga ripresentata in maniera conforme. Ciò può causare ritardi nella procedura. Il dossier deve essere inviato tramite il Cantone in cui ha sede la scuola rispettivamente il Cantone principale in duplice copia cartacea e in triplice copia elettronica¹⁷. La SEFRI si occupa del dossier dal ricevimento della domanda fino alla decisione di riconoscimento. Se l'offerta formativa riguarda più sedi, nella domanda sono elencate tutte le sedi oggetto del riconoscimento.

Le seguenti tabelle riassumono i criteri di riconoscimento.

1. Contesto

1.1 Cantone (non per SSS sostenute da oml nazionali)

Domanda 1.1.1	È stata rispettata la via formale per l'inoltro della domanda di riconoscimento ed esiste uno scambio di informazioni regolare?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 1.1.1.1	Il Cantone (principale) si è espresso favorevolmente in merito alla domanda.	Parere del Cantone in merito alla domanda
Indicatore 1.1.1.2	In caso di più sedi: gli altri Cantoni hanno avuto la possibilità di inviare al Cantone principale un parere relativo alla domanda di riconoscimento.	Comunicazione agli altri Cantoni; eventuali pareri al Cantone principale
Indicatore 1.1.1.3	Il Cantone esercita la vigilanza sull'istituto di formazione (art. 29 cpv. 5 LFPr). (Osservazioni: rappresentanti cantonali negli organi di sorveglianza, commissioni d'esame, contratti di prestazione, sovvenzioni, regolamenti d'assunzione e del personale).	Documentazione sugli organi di sorveglianza dell'operatore
Indicatore 1.1.1.4	Gli organi cantonali competenti hanno la possibilità di consultare i risultati della valutazione (per esempio tramite la valutazione interna del ciclo di formazione).	Piano per la valutazione interna della prima attuazione dell'offerta

¹⁷ Preferibilmente in formato PDF.

1.2 Integrazione nel sistema di formazione svizzero

Domanda 1.2.1	L'operatore è sufficientemente integrato nel sistema ed è coinvolto nell'attuale dibattito sulla politica in materia di formazione?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 1.2.1.1	L'operatore può attestare il proprio ruolo attivo in organizzazioni importanti che partecipano all'attuale discussione specialistica e sulla politica in materia di formazione (l'importanza è valutata dall'esperto specializzato).	Affiliazione dell'operatore in organizzazioni importanti
Indicatore 1.2.1.2	È in corso una collaborazione con gli organi incaricati della formazione delle rispettive omi (p. es. tramite relatori specializzati).	Elenco dei relatori del ramo delle omi interessate

2. Scuole specializzate superiori

2.1 Struttura, organizzazione e finanziamento

Domanda 2.1.1	La scuola specializzata superiore è strutturata, organizzata e finanziata in modo professionale (forma giuridica, finanziamento, strutture organizzative e gestionali, ecc.)?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.1.1.1	Esiste un documento che comprova la forma giuridica dell'operatore della formazione.	Prova della forma giuridica dell'operatore
Indicatore 2.1.1.2	Esiste una dichiarazione secondo cui la scuola è in grado di portare a termine ogni ciclo di studio iniziato.	Dichiarazione dell'operatore
Indicatore 2.1.1.3	Esistono adeguate strutture organizzative e gestionali capaci di garantire che il ciclo di formazione possa essere sviluppato e svolto con successo (art. 11 OERic SSS). (Osservazioni: la SSS offre già cicli di studio di livello terziario, organigramma, profili dei posti, diagramma di funzione, descrizioni dei processi, ecc.)	Cfr. 2.6 di seguito
Indicatore 2.1.1.4	La scuola specializzata superiore dispone di linee guida e di un programma pedagogico incentrati sulle competenze operative.	Linee guida, programma pedagogico-professionale dell'operatore
Domanda 2.1.2	Solo per SPD SSS: lo SPD si basa su un ciclo di formazione SSS dello stesso operatore?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.1.2.1	Lo SPD si basa sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione SSS e ne costituisce il proseguimento logico.	Elenco dei cicli di formazione SSS

2.2 Comunicazione e procedura di ammissione

Domanda 2.2.1	Il ciclo di formazione / lo SPD SSS viene pubblicizzato in modo professionale?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.2.1.1	La presentazione del ciclo di formazione / dello SPD SSS (opuscoli, incontri informativi e sito web dedicato) contiene tutte le informazioni più importanti (criteri di ammissione, stato della procedura di riconoscimento, indicazioni sulle ore di studio previste, sistema di qualificazione). Le informazioni sono presentate in modo trasparente.	Materiale informativo, sito web
Indicatore 2.2.1.2	Nell'ambito della procedura d'iscrizione vengono rispettati i criteri d'ammissione che prevedono un titolo di livello secondario II per i cicli di formazione e un titolo di livello terziario per gli SPD SSS, l'esperienza professionale e l'esame attitudinale.	Documentazione relativa alla procedura d'iscrizione e d'ammissione
Indicatore 2.2.1.3	Se nel PQ o nel rispettivo allegato dell'OERic-SSS è previsto un esame attitudinale, la durata e i contenuti corrispondono ai requisiti del ciclo di formazione da riconoscere. Esiste un piano per l'esame attitudinale. I criteri di valutazione sono trasparenti.	Documentazione relativa all'esame attitudinale
Indicatore 2.2.1.4	Esiste un piano scritto ben strutturato che disciplina l'ammissione e il riconoscimento «su dossier».	Piano di riconoscimento delle qualifiche

2.3 Infrastruttura

Domanda 2.3.1	L'operatore dispone di un'infrastruttura adatta per lo svolgimento del ciclo di formazione? (art. 11 OERic-SSS)	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.3.1.1	I locali sono adatti allo svolgimento di un ciclo di formazione (accoglienza centralizzata, fotocopiatrici, locali per la pausa, atmosfera piacevole, ecc.).	Elenco delle strutture e dei locali
Indicatore 2.3.1.2	Le caratteristiche delle aule (illuminazione, aerazione, livello di isolamento acustico, dimensioni, mobili) e le infrastrutture (supporti mediatici, spazi per lavori di gruppo) sono adatte allo svolgimento di un ciclo di formazione o di uno SPD SSS.	
Indicatore 2.3.1.3	Le infrastrutture disponibili per favorire il processo di apprendimento (biblioteca, mediateca, WLAN, laboratori, postazioni informatiche, ecc.) sono adatte a garantire un insegnamento di alto livello sia dal punto di vista specialistico che da quello della pedagogia professionale.	

2.4 Garanzia della qualità

Domanda 2.4.1	Esiste un sistema standard di garanzia della qualità?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.4.1.1	Viene applicata una procedura standard per la garanzia e lo sviluppo della qualità.	Documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità
Indicatore 2.4.1.2	Esiste un piano di valutazione del ciclo di riferimento dell'offerta formativa da riconoscere.	Piano per la valutazione interna dell'offerta
Indicatore 2.4.1.3	I singoli strumenti per l'attuazione del piano di valutazione sono stati sviluppati in modo da consentire un rilevamento dettagliato.	
Indicatore 2.4.1.4	Esiste un piano che illustra in modo sistematico come si intende sviluppare e migliorare costantemente il ciclo di formazione da riconoscere.	Piano per il miglioramento continuo dell'offerta
Indicatore 2.4.1.5	Vengono applicati i singoli strumenti di valutazione.	
Indicatore 2.4.1.6	Viene applicato il piano per il continuo sviluppo e miglioramento del ciclo di formazione da riconoscere.	
Domanda 2.4.2	Come si è svolta l'attuazione del processo di miglioramento continuo (PMC) e quali risultati sono stati raggiunti?	
Indicatore 2.4.2.1	In base alle osservazioni degli esperti e ai risultati della valutazione sono state elaborate misure pertinenti.	
Indicatore 2.4.2.2	Le misure sono state attuate in modo coerente.	
Indicatore 2.4.2.3	Le misure hanno permesso di realizzare i miglioramenti auspicati.	
Indicatore 2.4.2.4	I giustificativi dei criteri e degli indicatori sono sufficienti.	

2.5 Gestione del sapere

Domanda 2.5.1	Il processo di sviluppo e gestione del sapere che si svolge nell'ambito dell'offerta formativa garantisce che i contenuti trasmessi corrispondano allo stato attuale della teoria e alle esigenze del mercato del lavoro?	Documenti del dossier di riconoscimento
----------------------	--	--

Indicatore 2.5.1.1	Le fonti utilizzate (esperti interni ed esterni, congressi, pubblicazioni specialistiche, Internet, ecc.) e il ciclo di verifica dell'attualità delle conoscenze sono all'altezza di una formazione di livello SSS orientata al mercato del lavoro e fondata su solide basi teoriche.	Piano per la gestione del sapere
--------------------	---	----------------------------------

2.6 Qualificazione della direzione e dei docenti

Domanda 2.6.1	La direzione del ciclo di formazione o dello studio postdiploma dispone delle necessarie qualifiche professionali e dirigenziali (art. 11 OERic-SSS)?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 2.6.1.1	La direzione della scuola vanta comprovate qualifiche gestionali.	Elenco delle persone responsabili della direzione con rispettivi compiti e qualifiche Organigramma, diagramma di funzione, descrizioni dei posti, ecc.
Indicatore 2.6.1.2	La direzione del ciclo di formazione vanta un diploma equipollente o superiore (livello minimo: SSS).	
Indicatore 2.6.1.3	La direzione del ciclo di formazione vanta comprovate qualifiche professionali.	
Indicatore 2.6.1.4	La direzione vanta comprovate competenze nei seguenti campi: metodologia e didattica, sviluppo dei programmi d'insegnamento, gestione della qualità, valutazione di misure formative e gestione del sapere.	
Domanda 2.6.2	I docenti rispondono ai requisiti stabiliti nell'articolo 12 OERic-SSS (tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 23 OERic-SSS) in materia di qualifiche professionali, pedagogico-professionali e didattiche?	
Indicatore 2.6.2.1	I docenti possiedono un diploma universitario, un diploma di scuola specializzata superiore o una qualifica equipollente nei rispettivi ambiti d'insegnamento.	Elenco dei docenti con relativa percentuale d'impiego (presso l'operatore che presenta la domanda di riconoscimento ed eventuali altri operatori) e qualifiche professionali, didattiche e di pedagogia professionale
Indicatore 2.6.2.2	I docenti vantano una formazione pedagogico-professionale e didattica: <ul style="list-style-type: none"> – di 1800 ore di studio se operano a titolo principale (di norma 400 lezioni all'anno); – di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio (di norma da 150 a 400 lezioni all'anno). (Se la media delle ore di insegnamento è inferiore a quattro ore settimanali non è richiesta alcuna formazione didattica). Sono determinanti le disposizioni cantonali.	
Indicatore 2.6.2.3	La scuola specializzata superiore garantisce il regolare svolgimento di corsi interni ed esterni di perfezionamento in ambito professionale o didattico (piano, offerte, controllo, incentivi economici, ecc.)	

3. Conformità formale

3.1 Completezza del programma d'insegnamento

Domanda 3.1.1	Il programma d'insegnamento è concepito in modo tale da fungere da riferimento in tutti gli ambiti della formazione? (art. 2, art. 6 cpv. 1 e art. 7 OERic-SSS)	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.1.1.1	Il programma d'insegnamento contiene obiettivi di formazione relativi a tutti gli ambiti.	Programma d'insegnamento dettagliato
Indicatore 3.1.1.2	Il programma d'insegnamento contiene indicazioni sulla complessità delle prestazioni richieste (p. es. tramite livelli tassonomici).	
Indicatore 3.1.1.3	Il programma d'insegnamento contiene indicazioni sull'attuazione didattica delle prescrizioni del PQ per ogni ambito della formazione.	
Indicatore 3.1.1.4	Laddove gli ambiti sono suddivisi in differenti materie o moduli, vi sono indicazioni riguardanti il collegamento dei relativi contenuti formativi.	
Indicatore 3.1.1.5	Il programma d'insegnamento contiene indicazioni sul materiale didattico di base impiegato nei singoli ambiti della formazione.	
Indicatore 3.1.1.6	In conformità con le prescrizioni del PQ, il programma d'insegnamento riporta i seguenti campi tematici generali: pari opportunità, sfruttamento sostenibile delle risorse, competenza interculturale, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente.	

3.2 Ore di studio, forme d'insegnamento, attività professionale (art. 3, art. 4 cpv. 1 e 2 OERic-SSS)

Domanda 3.2.1	L'offerta formativa è conforme alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 capoversi 1 e 2 OERic-SSS e alle prescrizioni del PQ riguardanti le ore di studio, le forme d'insegnamento, l'attività professionale svolta parallelamente a un ciclo di formazione e gli stage?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.2.1.1	Le ore di studio soddisfano i requisiti minimi summenzionati e le prescrizioni del PQ.	Programma d'insegnamento dettagliato
Indicatore 3.2.1.2	Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio di una professione, gli studenti dimostrano di svolgere un'attività professionale con un grado d'impiego minimo del 50%. Gli SPD SSS sono offerti come formazione parallela all'attività professionale. ¹⁸	

¹⁸ Modificati a novembre 2013.

Indicatore 3.2.1.3	Per i cicli di formazione paralleli all'esercizio di una professione, l'attività professionale viene riconosciuta in base al PQ.	
--------------------	--	--

3.3 Regolamento di promozione, procedure di qualificazione (art. 8 e 9 OERic-SSS)

Domanda 3.3.1	Il regolamento di promozione e le procedure di qualificazione soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 OERic-SSS per quanto concerne la compresenza di tutti gli elementi necessari per la procedura di qualificazione?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.3.1.1	Le procedure di qualificazione previste sono conformi alle prescrizioni del PQ.	Regolamento di promozione e regolamento relativo al diploma
Indicatore 3.3.1.2	Il regolamento di promozione o di qualificazione contiene indicazioni sul lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica e sugli esami finali orali e scritti ed è conforme a eventuali altri requisiti dell'OERic o del PQ.	
Indicatore 3.3.1.3	Il regolamento di promozione o di qualificazione comprende i criteri di promozione per ogni unità formativa (anno scolastico, semestre) e per l'ottenimento del diploma.	
Indicatore 3.3.1.4	Il regolamento di promozione o di qualificazione disciplina la procedura di ricorso.	
Indicatore 3.3.1.5	Il regolamento di promozione o di qualificazione disciplina la ponderazione delle singole prestazioni d'esame.	
Indicatore 3.3.1.6	Il regolamento di promozione o di qualificazione comprende la scala delle note e dei criteri di valutazione per le singole prestazioni.	
Indicatore 3.3.1.7	Il regolamento di promozione o di qualificazione definisce l'autorità di ricorso e ne descrive compiti e competenze. ¹⁹	
Indicatore 3.3.1.8	Le oml partecipano alle procedure di qualificazione finale mettendo a disposizione i periti.	

¹⁹ Modificati a novembre 2013.

3.4 Diploma e titoli (art. 15 OERic-SSS)

Domanda 3.4.1	Il titolo previsto al termine della formazione o dello studio postdiploma è conforme ai requisiti dell'articolo 15 OERic-SSS e alle prescrizioni del PQ (se l'offerta formativa si basa su un PQ)?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 3.4.1.1	Il titolo è conforme alle prescrizioni degli allegati dell'OERic-SSS.	Modello del diploma e del certificato attestante le prestazioni Raccomandazioni sull'impostazione grafica del diploma: http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01472/01487/01488/index.html?lang=it
Indicatore 3.4.1.2	Il diploma è conforme alle direttive della SEFRI e della Conferenza SSS.	
Indicatore 3.4.1.3	Il diploma riporta la base legale vigente e rinvia alla decisione di riconoscimento della SEFRI (con la data del riconoscimento).	
Indicatore 3.4.1.4	Il diploma è accompagnato da un certificato che attesta le prestazioni e indica i requisiti e le note ottenute per ogni singolo esame.	

4 Conformità fra didattica e contenuti

4.1 Conformità didattica degli obiettivi di formazione con il programma quadro d'insegnamento (art. 6 OERic-SSS)

Domanda 4.1.1	Gli obiettivi dell'offerta di formazione soddisfano le indicazioni definite nel PQ concernenti il profilo professionale e le competenze da acquisire?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.1.1.1	Tutte le competenze definite nel PQ sono contenute nel programma d'insegnamento.	Programma d'insegnamento dettagliato Documentazione relativa al collegamento tra scuola e pratica
Indicatore 4.1.1.2	Tutti gli obiettivi di formazione sono formulati come obiettivi d'apprendimento in grado di rendere operativi i comportamenti necessari a gestire con successo determinate situazioni lavorative.	
Indicatore 4.1.1.3	Tutti gli obiettivi di formazione corrispondono al livello delle competenze definite nel PQ in tema di responsabilità gestionale e/o professionale e/o di complessità delle situazioni.	

4.2 Unità didattiche e d'apprendimento

Domanda 4.2.2	Le unità didattiche e d'apprendimento permettono agli studenti di imparare in situazioni reali?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.2.2.1	Le unità didattiche e d'apprendimento offrono agli studenti la possibilità di imparare basandosi su situazioni e problemi reali.	Documentazione relativa alle unità didattiche e d'apprendimento

Indicatore 4.2.2.2	Le unità didattiche e d'apprendimento permettono agli studenti di assimilare gli stessi contenuti in situazioni diverse e di applicare quanto appreso ad altre problematiche.	
Domanda 4.2.3	I metodi previsti sono sufficienti a garantire un insegnamento didattico-metodologico di alto livello?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.2.3.1	I metodi sono selezionati e applicati in funzione degli obiettivi di formazione.	Documentazione relativa alle unità didattiche e d'apprendimento Documentazione relativa all'interazione tra scuola e pratica
Indicatore 4.2.3.2	A livello didattico è garantita un'adeguata varietà metodologica.	
Indicatore 4.2.3.3	È garantito l'orientamento pratico.	
Domanda 4.2.4	I contenuti trasmessi soddisfano i requisiti della pratica in termini di attualità e rilevanza? (aspetto valutato dall'esperto specializzato)	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.2.4.1	I contenuti trasmessi sono attuali e rilevanti per la pratica.	Programma d'insegnamento dettagliato
Indicatore 4.2.4.2	Gli esempi utilizzati sono rilevanti per la pratica.	
Indicatore 4.2.4.3	Il grado di complessità e di difficoltà dei contenuti trasmessi è conforme ai requisiti della pratica.	

4.3 Materiale didattico e d'apprendimento

Domanda 4.3.1	Il materiale didattico e d'apprendimento è conforme agli obiettivi di formazione?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.3.1.1	Il materiale e i supporti mediatici specifici favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di formazione.	Documentazione didattica (almeno per la prima fase dell'offerta formativa)
Indicatore 4.3.1.2	Il materiale e i supporti mediatici impiegati si basano sulla pratica professionale.	
Domanda 4.3.2	L'impostazione del materiale didattico e d'apprendimento soddisfa criteri metodologico-didattici?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.3.2.1	Il materiale didattico e d'apprendimento è comprensibile a livello di lingua, articolazione dei contenuti e orientamento pratico.	Documentazione didattica (almeno per la prima fase dell'offerta formativa)
Indicatore 4.3.2.2	Il materiale didattico e d'apprendimento è adattato alle competenze degli studenti (conoscenze pregresse, requisiti, difficoltà dei compiti da eseguire, lingua, ritmo di studio, esempi concreti).	

4.4 Procedura di qualificazione

Domanda 4.4.1	La procedura di qualificazione è adeguata agli obiettivi di formazione e al livello dei requisiti?	Documenti del dossier di riconoscimento
Indicatore 4.4.1.1	La scelta dei metodi d'esame permette di verificare le competenze e gli obiettivi di formazione.	Regolamento di promozione Documentazione dettagliata relativa alla procedura di qualificazione finale
Indicatore 4.4.1.2	La procedura di qualificazione comprende esami relativi a un processo, ovvero esami che non verificano le competenze in una materia, una capacità o una conoscenza, bensì il modo di lavorare e di agire, la cooperazione, la modalità di ricerca delle informazioni o la capacità di strutturazione (p. es. portfolio dell'apprendimento).	
Indicatore 4.4.1.3	Tutti i compiti principali o parziali sono classificati (valutati).	
Indicatore 4.4.1.4	È garantita la varietà dei compiti per quanto concerne l'attualità e la rilevanza pratica.	
Indicatore 4.4.1.5	Le domande degli esami orali o scritti (con risposte modello e criteri per la sufficienza delle prestazioni) sono preparate in forma scritta.	
Indicatore 4.4.1.6	Esiste una scala di valutazione differenziata.	
Indicatore 4.4.1.7	I lavori di diploma presentano un legame tra teoria e pratica.	
Indicatore 4.4.1.8	Il sostegno specialistico fornito dal docente ai fini della stesura del lavoro di diploma è definito.	
Indicatore 4.4.1.9	La valutazione dei lavori di diploma avviene sotto forma di feedback scritto. I criteri di valutazione sono chiari già prima dell'inizio del lavoro.	
Indicatore 4.4.1.10	La procedura di qualificazione finale si svolge secondo criteri di qualità predefiniti (presentazioni, esame orale, ecc.)	
Indicatore 4.4.1.11	Alla procedura di qualificazione finale partecipano esperti delle rispettive oml.	